



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" G. D'ANTONA"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Provinciale n. 153 - TEL 0963-353076 - Fax. 0963-359949
VVIC803004 email: vvic803004@istruzione.it
89832 ACQUARO - SORIANO CALABRO (VV)



Al personale ATA – CC.SS.
e p.c.
Al DSGA
Ai docenti
Ai genitori
Albo on line
Sito web

COMUNICAZIONE N° VEDERE STRISCIA PROTOCOLLO SOPRA

OGGETTO: Obblighi del personale Collaboratore Scolastico relativi all'assistenza igienica degli alunni

Con la presente si specifica quanto segue: il collaboratore scolastico per la scuola dell'infanzia/primaria, oltre alle mansioni ordinarie di pulizia, vigilanza e accoglienza, ha la responsabilità diretta della cura dell'igiene personale dei bambini e dell'assistenza nell'uso dei servizi igienici. Si tratta di compiti previsti dal profilo del collaboratore scolastico fin dal CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 (art. 47 e Tabella A), riconfermati dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 e dal vigente CCNL 2022-2024. Il vigente CCNL stabilisce esplicitamente che **il collaboratore scolastico, nelle scuole dell'infanzia e primaria, è tenuto a fornire ausilio agli alunni nell'uso dei servizi e nella cura dell'igiene personale**. Va sottolineato che si tratta di un'attività ordinaria del profilo, non di un compito straordinario o accessorio. Si tratta infatti di ausilio materiale non specialistico, cioè di un'assistenza legata alla cura abituale e all'inclusione scolastica, distinta da prestazioni di carattere sanitario o specialistico. L'obbligo investe tutti i collaboratori scolastici a prescindere dal possesso della titolarità dell'Art. 7. Chi accede al ruolo di collaboratore scolastico in una scuola dell'infanzia o primaria deve pertanto essere consapevole che queste mansioni rientrano fra i compiti ricorrenti, da svolgere con professionalità e attenzione. Questo principio, già contrattualmente stabilito, è stato ulteriormente confermato e rafforzato dall'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni) nel suo orientamento del 5 novembre 2024. L'ARAN ha precisato che tale obbligo non è limitato esclusivamente agli alunni con disabilità, ma si estende a tutti gli alunni della scuola, in particolare della scuola dell'infanzia e primaria. Questa estensione è volta a garantire un approccio inclusivo e uniforme, confermando che i collaboratori scolastici sono responsabili dell'igiene personale di tutti i bambini che ne necessitano. Tale mansione non può quindi essere rifiutata e corre l'obbligo di precisare che una eventuale inosservanza può comportare sanzioni disciplinari.

Inoltre, a sostegno dell'interpretazione, l'ARAN richiama la sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione VI, n. 22786 del 30 maggio 2016. La Cassazione ha ritenuto che il rifiuto consapevole di svolgere tali attività, quando sollecitate dal dirigente scolastico e rientranti nei doveri d'ufficio, possa assumere rilievo anche sul piano penale; a tal proposito appare opportuno citare testualmente la sentenza:

«“ il comportamento omissivo” dei lavoratori “integra il reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d'ufficio, dal momento che erano stati sollecitate dal dirigente scolastico all'espletamento di tali attività».

Ad ogni buon conto, si ritiene opportuno precisare che, pur non vigendone espresso obbligo sul piano normativo, questa amministrazione scolastica valuterà la possibilità di trovare, in sede di contrattazione integrativa d'Istituto, adeguate forme di incentivazione da corrispondere a quanti si occupano delle situazioni di maggiore criticità.

Si confida nella piena e diligente collaborazione di tutto il personale al fine di garantire il benessere degli alunni, in conformità con gli obblighi contrattuali e normativi vigenti nonché in aderenza al senso di responsabilità proprio di una comunità educante.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Antonia Panzera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93